

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5318 del 13/10/2023
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI SPA DI RIO SALICETO
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5512 del 12/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.19354/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI Spa" – Rio Saliceto.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI Spa"** avente sede legale in Comune di **Modena – Viale Corassori n.62** – Provincia di Modena e stabilimento in Comune di **Rio Saliceto - Via Affarosa n.4** – Provincia di Reggio Emilia per l'attività di fabbricazione e vendita di prodotti chimici e farmaceutici per uso veterinario e prodotti zootecnici, acquisita agli atti di ARPAE al PG/81045 del 09/05/2023 e successive integrazioni acquisite in data 05/07/2023 al PG/117384;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque domestiche inclusive delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara con atto PG/89598 del 23/05/2023;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Rio Saliceto con atto PG/90553 del 24/05/2023;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;

- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della ditta "**INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI Spa**" ubicato nel comune di **Rio Saliceto - Via Affarosa n.4** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	- Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06; - Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque domestiche inclusivo delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-3697 del 04/10/2016 adottata da Arpae, modificata successivamente con DET-AMB-2017-6739 del 18/12/2017.

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 3 - Scarico in corpo idrico superficiale di acque domestiche inclusivo delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

La Ditta **"INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI Spa"** è autorizzata ad aumentare le ore di funzionamento di una parte degli impianti già autorizzati e modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione e vendita di prodotti chimici e farmaceutici per uso veterinario e prodotti zootecnici negli impianti ubicati in Comune di **Rio Saliceto - Via Affarosa n.4** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – SOLUZIONI ORALI VITAMINICHE
 EMISSIONE N.2 – REPARTO PREMISCELE ZOOTECHNICHE - IMP.4
 EMISSIONE N.13 – DPS VITAMINICI (PRIMO IMPIANTO)
 EMISSIONE N.14 – β -LATTAMICI
 EMISSIONE N.16 – DPS VITAMINICI (SECONDO IMPIANTO)
 EMISSIONE N.18 – PREMISCELE MEDICATE
 EMISSIONE N.19 – SOLUZIONI ORALI MEDICATE
 EMISSIONE N.21 – REPARTO POLVERI SOLUBILI MEDICATE
 EMISSIONE N.25 – MISCELATORE IMPIANTO 4

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **8 Gennaio 2024** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **22 Gennaio 2024**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	SOLUZIONI ORALI VITAMINICHE	3000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 10	(*)
E2	REPARTO PREMISCELE ZOOTECNICHE I- MP.4	6200	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E3-E4	SFIATO SILOS SUPPORTI ZOOTECNICI	1200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	2 Discontinua	Materiale particellare	< 10	(**)
E5	CARICO ADDITIVI DA MIXER 2	600	Oltre il colmo del tetto	2 Discontinua	Materiale particellare	< 10	(**)
E7÷E9	SFIATO SILOS SUPPORTI ZOOTECNICI	1200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	2 Discontinua	Materiale particellare	< 10	(**)
E12	SALA PESATE MEDICINALI	5000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 10	
E13	DPS VITAMINICI (PRIMO IMPIANTO)	5000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 10	(*)
E14	β-LATTAMINICI	5000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	(*)
E15	REPARTO PREMISCELE ZOOTECHNICHE IMP.5	2000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 10	
E16	DPS VITAMINICI (SECONDO IMPIANTO)	2000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	(***)
E17	CARICO SILOS MAIS	1000	Oltre il colmo del tetto	2	Materiale particellare	< 10	
E18	PREMISCELE MEDICATE	1000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	(*)
E19	SOLUZIONI ORALI MEDICATE	2000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	(*)
E20	TRASPORTO PNEUMATICO SILOS MAIS	850	Oltre il colmo del tetto	8 Discontinua	Materiale particellare	< 10	
E21	REPARTO POLVERI SOLUBILI MEDICATE	4200	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	(*)
E22	IMPIANTO DI DOSAGGIO	EMISSIONE ELIMINATA					
E23	SFIATO FARINE/CEREALI SILO	1700	Oltre il colmo del tetto	2 Discontinua	Materiale particellare	< 10	(**)
E24	REPARTO PREMISCELE ZOOTECHNICHE IMPIANTO N.3 + IMP.4	6000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E25	MISCELATORE IMPIANTO 4	200	Oltre il colmo del tetto	8 Discontinua	Materiale particellare	< 10	
ESR1	CENTRALE TERMICA 2 CALDAIE A METANO DA 446 KW CAD. PER RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
ESR2	IDROPULTRICE FISSA A GASOLIO DA 105 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
ESR3	IDROPULTRICE CARRELLATA A GASOLIO DA 69 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
ESR4	LABORATORIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
(*) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento degli impianti, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.							
(**) Gli sfiati dei silos devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e di misuratore di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale, a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza; in tal caso il limite si considera automaticamente rispettato pertanto per tale emissione, visto anche il suo funzionamento discontinuo, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							
(***) Per tale emissione, trattandosi di eliminazione del filtro assoluto, in quanto non più necessario, e tenuto conto che è già sottoposta a controllo periodico, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.							

1) Per il controllo del rispetto delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Gli sfiati dei silos (E3-E4-E5-E7-E8-E9-E23) devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione del materiale particellare e devono essere dotati di misuratore di pressione differenziale. I filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale a ispezioni di verifica del loro stato di conservazione ed efficienza. Tali verifiche dovranno essere annotate sul registro degli autocontrolli indicato al p.to 4).

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per le emissioni n.12 - 15 e una periodicità almeno annuale per le emissioni n.1 - 2 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25.

4) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

5) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

8) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

9) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

10) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

11) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

12) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/81045 del 09/05/2023 e successive integrazioni acquisite in data 05/07/2023 al PG/117384.

13) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

- Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06.

- Oggetto del presente allegato è lo scarico (posto in prossimità dell'angolo nord-est dell'insediamento) in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento di parte dei piazzali dello stabilimento.

- Le acque reflue di dilavamento sono raccolte tramite caditoie e sono condottate ad un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia (posto sul lato ovest dello stabilimento) in grado di trattare fino a 7,5 m3 /giorno.

Tale impianto è costituito da:

- un pozzetto scolmatore (ripartitore di portata per le acque di seconda pioggia);
- una vasca di raccolta dotata di un sedimentatore con dispositivo blocca olii e disoleatore con filtro a coalescenza;
- un pozzetto di ispezione.

- Le acque di seconda pioggia, non oggetto di autorizzazione ai sensi della D.G.R. 286/2005, tramite il ripartitore di portata e la condotta di bypass confluiscono nella medesima rete fognaria aziendale a valle del pozzetto di ispezione.

- Le acque pluviali ricadenti sui tetti dei fabbricati, non oggetto di autorizzazione, sono raccolte in reti separate, e si immettono in parte a valle del pozzetto di ispezione del suddetto impianto di trattamento prima dello scarico in fognatura, in parte nella rete di raccolta e scarico oggetto dell'Allegato 2 di seguito riportato, e in parte direttamente in un altro scarico nel fosso stradale posto lungo Via Affarosa.

- La Ditta è inoltre dotata di una rete di raccolta dei reflui industriali provenienti dai processi di lavorazione e per la raccolta delle sostanze sversate accidentalmente. Tali reflui sono convogliati in 5 vasche a tenuta interrate, e sono periodicamente smaltiti in centri autorizzati in materia di rifiuti.

- L'approvvigionamento idrico è da acquedotto per un quantitativo prelevato di circa 2.800 m3 /anno, dei quali il 70% utilizzato per i processi produttivi ed il restante 30% per i servizi igienici dello stabilimento.

- Il corpo idrico superficiale recettore delle acque di scarico è il fosso stradale posto lungo Via Affarosa, che confluisce nel reticolo idrografico appartenente al bacino del Fiume Secchia.

- È presente un altro punto di scarico in cui confluiscono le acque reflue di dilavamento provenienti della restante parte dei piazzali dello stabilimento, che è oggetto dell'Allegato 2 di seguito riportato.

Prescrizioni

1. Lo scarico, a valle dell'impianto di trattamento, deve essere conforme ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006.

2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.

3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.

4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione all'ARPAE, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata. In particolare l'asportazione dei sedimenti dal dissabbiatore deve avvenire con frequenza periodica e prestabilita da apposita procedura scritta, al fine di avere sempre la vasca di accumulo sgombra e mantenere l'effettivo volume utile di raccolta. Il dispositivo di "interruzione di afflusso", il dispositivo "blocca olii" ed il "filtro a coalescenza" dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza.
6. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
7. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006; i formulari di trasporto devono essere conservati e tenuti a disposizione per gli organi di controllo.
8. Almeno 1 volta all'anno dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico dello scarico delle acque reflue che attesti il rispetto dei limiti sopra citati per i parametri: idrocarburi totali e solidi sospesi totali, su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore alle 3 ore.
9. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
10. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
11. Si dà atto che la presente autorizzazione è nulla qualora i dati dichiarati e i manufatti di raccolta e convogliamento dei reflui non siano coerenti alla documentazione tecnica allegata alla domanda.
12. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note alla SAC Reggio Emilia di Arpae per gli eventuali atti di legge.
13. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale e scarico ai sensi della normativa vigente.
14. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati all'ARPAE territorialmente competente i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

- Allegato 3 - Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche inclusivo delle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06.

– Oggetto del presente allegato è lo scarico (posto in prossimità dell'angolo sud-est dell'insediamento) in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, inclusivo delle acque meteoriche di dilavamento di parte dei piazzali.

– Relativamente alle acque reflue domestiche, lo stabilimento ha consistenza inferiore ai 50 abitanti equivalenti (AE); il trattamento dei reflui domestici viene effettuato con un impianto ad ossidazione totale, costituito da un comparto ossidazione, sedimentazione e grigliatura.

– Nella medesima linea di scarico in corpo idrico superficiale, a valle dell'impianto di trattamento dei reflui domestici, si immettono le acque di dilavamento di parte dei piazzali dello stabilimento.

– Le acque meteoriche di dilavamento sono raccolte tramite caditoie e sono condottate ad un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dotato di separatore a coalescenza; mentre le acque di seconda pioggia, tramite ripartitore di portata, sono condotte a valle dell'impianto per le acque di prima pioggia, nella medesima rete fognaria aziendale.

– Alla condotta di scarico, a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, si congiunge la rete delle acque pluviali ricadenti sui tetti dei fabbricati aziendali posti nella porzione di sud-est dello stabilimento.

– Il corpo idrico superficiale recettore delle acque di scarico è il medesimo fosso stradale posto lungo Via Affarosa.

Prescrizioni

1. Il pozzetto di ispezione installato a valle degli impianti di trattamento e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, assunti per il controllo, devono essere predisposti ed attrezzati al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicati in modo visibile.

2. Le reti fognarie delle acque bianche (pluviali), prima pioggia, industriali e acque nere domestiche devono essere completamente separate.

3. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, e si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.

4. Si dovranno mantenere in buono stato gli accorgimenti adottati al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (come ad esempio: segnalatore acustico / visivo di guasto ecc.).

5. È tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di oli minerali.

6. Deve essere garantito il corretto deflusso delle acque nel corpo idrico recettore, al fine di evitare fenomeni di ristagno o impaludamento.

7. I fanghi di risulta dagli impianti di trattamento e dalle pulizie dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/2006 in materia di rifiuti.

- Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla verifica di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in Acustica ambientale, emerge:

- per lo stato attuale il rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni (attività solo diurna) ai confini rappresentativi individuati ed il rispetto dei limiti differenziali di immissione ai ricettori rappresentativi R1, R2 ed R3;

- per lo stato futuro il rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni al solo confine potenzialmente interessato dai contributi delle nuove sorgenti (confine est). Nessun ricettore invece risulta interessato dalle previste variazioni relativamente ai limiti differenziali.

Pertanto l'attività svolta dalla Ditta e l'intervento in progetto risultano acusticamente compatibili con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.